

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** DITTA EcoAmbiente Italia S.r.l. - P. I.V.A. 05989740823 – Autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per un impianto mobile di triturazione/tritovagliatura per il recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani. (Trituratore ARJES VZ 950 DK)
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO** il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;
- VISTO** il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell' 11 luglio 2012;
- VISTA** la decisione della commissione Europea 2014/995/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/15;

- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRJ)” e ss.mm.ii.*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 – Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che *“Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta”*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di *“impianto mobile”*;
- VISTA l'istanza 24/08/2016, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 24/08/2016 al n. 36058, con la quale la Ditta EcoAmbiente Italia S.r.l. con sede legale in via Teracati n. 156 - Siracusa, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa, tra l'altro, ad un impianto mobile costituito da un tritatore ARJES VZ 950 DK, matricola n.13 e da un Vaglio marca MONSEN mod. VDE 10000 serie MSVDE 10000/2016, per il recupero di cui ai punti R3, R4 e R5 dell'allegato C. parte IV del D.L.vo 152/2006, di rifiuti non pericolosi;
- VISTA la documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza e le successive integrazioni del 05 Maggio 2017 prot. 20420, del 05 Giugno 2017 prot. 24979 e del 07 Giugno 2017 prot. n. 25359 e n. 25731, del 22/06/2017 prot. n. 27983, 27996, del 23/06/2017 n. 28002 e n. 28003 costituita da:

- Contratto di noleggio con patto di futura vendita del Trituratore ARJES VZ 950 DK registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio di Giarre il 01/06/20107 al n. 532 serie 3
- Relazione tecnica;
- Scheda tecnica Trituratore ARJES VZ 950 DK
- Dichiarazione di conformità;
- Scheda Tecnica Vaglio Monsen mod VDE 10000;
- Dichiarazione di conformità vaglio;
- Contratto di noleggio Trituratore del 18/05/2017 registrato a Catania il 01/06/2017 n. 532 Serie 3
- Fattura acquisto Vaglio;
- Disegni dell'impianto;

VISTO

le specifiche tecniche dell'impianto di frantumazione, di seguito riportate:

Tipo impianto: Trituratore marca ARJES mod. VZ 950 DK - matr. n.13 dotato di Vaglio marca MONSEN mod. VDE 10000 serie MSVDE 10000/2016

Anno di costruzione: 2012

Caratteristiche dell'impianto

Motore:

Diesel marca Caterpillar C 18 - 710 CV

Rotori tipo TMS 510

- 2 alberi di triturazione contrapposti dotati di speciali utensili di disegno a "T" - brevetto Norbert Hammel
- utensili di taglio: sequenza di rostri e lame saldati a disposizione elicoidale a T in numero variabile a seconda delle esigenze;
- numero di giri: regolabile;
- diametro: 870 mm ca; lunghezza 3,000 mm ca;

Pettini:

- n. 2 pettini laterali per la pulizia dei rotor e la triturazione del materiale in fase di inversione;

Tramoggia mobile doppia:

- capacità 12 mc ca;
- inclinazione idraulica radiocomandata e temporizzabile;

Nastro di scarico:

- telaio in acciaio zincato inossidabile;
- altezza di scarico variabile in funzione dell'esigenza: 4800 mm ca;
- scolpitura a tazze ;
- avviso elettroidraulico di sovraccarico;
- larghezza: 1400 mm;

Impianto idraulico:

- pompe principali a pistoni a portata variabile;
- pompe secondarie ad ingranaggi per movimentazione nastri e attuatori vari (cilindri e motori idraulici);
- n. 4 motori idraulici per azionamento riduttore e comando rotor e di triturazione;
- tecnologia per inversione temporanea del senso di rotazione al raggiungimento della pressione preimpostata;

Impianto elettrico:

- interfaccia utente per programmazione funzioni;
- dispositivo di arresto automatico;

Sottocarro cingolato:

- tipo escavatore: ruote anteriori folli con dispositivo tendicingolo;
- gruppi di trazione con motori idraulici indipendenti;
- larghezza pattini 600 mm. ca – interasse 4460 mm ca;

Ingombri:

- lunghezza trasporto: 10,200 mm ca;
- larghezza: 3,000 mm ca;
- altezza: 3,500 mm ca;
- lunghezza con nastro di scarico esteso: 14,900 mm ca;

Optional (di cui è provvisto l'impianto in oggetto):**Spruzzatori ad acqua per abbattimento polveri;****Unità Deferrizzatrice:**

- magnete permanente, con nastro di eiezione montato a 90° sul nastro di scarico del materiale;
- scivolo in materiale amagnetico per lo scarico laterale dei materiali ferrosi;
- regolazione idraulica della distanza dal nastro di scarico;

Vaglio: vaglio rotante a dischi esagonali**Anno di costruzione: 2016**

- CONSIDERATO che il rimessaggio dell'impianto avverrà nei periodi di non utilizzo presso la sede operativa della Ditta REM S.r.l. in Catania zona Industriale – Blocco Giancata snc;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato il 22/06/2017;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- VISTO** il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO** il Patto di integrità allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- CONSIDERATO** che la Ditta con PEC del 22 Marzo 2017, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., ha comunicato alla Prefettura di Siracusa il cambio di assetto societario, come si evince dalla nota del 23/06/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 23/06/2017 al n. 28000;
- ATTESO** che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO** che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche se più restrittive.

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Ditta EcoAmbiente Italia S.r.l. con sede legale in Siracusa, via Teracati n. 156, è autorizzata all'utilizzo dell'impianto mobile/trasportabile costituito da un tritatore ARJES VZ 950 DK, matricola n.13 e da un Vaglio marca MONSEN mod. VDE 10000 serie MSVDE 10000/2016, per il recupero e lo smaltimento di cui ai punti R3, R4, R5, R12 e D9 e D13 degli allegati "B" e "C" parte IV del D.L.vo 152/2006, di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, con capacità massima di trattamento pari a 396.000 ton/anno.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla Ditta EcoAmbiente Italia S.r.l. fino al 18 Maggio 2022, data di scadenza del Contratto di noleggio con patto di futura vendita, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio di Giarre il 01/06/20107 al n. 532 serie 3. Ai fini di un eventuale rinnovo, la cui istanza deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza del presente provvedimento, la Ditta è onerata alla contestuale presentazione di idoneo titolo di disponibilità dell'impianto.

ART. 2

La Ditta potrà effettuare campagne finalizzate alla triturazione/tritovagliatura per il recupero/smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, purchè compatibili con la tecnologia impiantistica autorizzata, individuati dai seguenti codici C.E.R.:

020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020102	scarti di tessuti animali
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020110	rifiuti metallici
020202	scarti di tessuti animali
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020402	carbonato di calcio fuori specifica
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020602	rifiuti legati all'impiego di conservanti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040101	carniccio e frammenti di calce

040102	rifiuti di calcinazione
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
050117	bitume
050199	rifiuti non altrimenti specificati
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
070213	rifiuti plastici
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
090199	rifiuti non specificati altrimenti
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
100102	ceneri leggere di carbone
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04

100117	ceneri leggere prodotte dal coinceinerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
100210	scaglie di laminazione
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09
100501	scorie della produzione primaria e secondaria
100504	altre polveri e particolato
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
100601	scorie della produzione primaria e secondaria
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
100701	scorie della produzione primaria e secondaria
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100704	altre polveri e particolato
100903	scorie di fusione
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
100914	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
100916	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
101003	scorie di fusione
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
101016	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
101206	stampi di scarto
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
110501	zinco solido
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120113	rifiuti di saldatura
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
150101	imballaggi di carta e cartone
150102	imballaggi di plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi compositi

150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi di vetro
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	pneumatici fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie e accumulatori
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
170201	legno
170202	vetro

170203	plastica
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
190401	rifiuti vetrificati
190501	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
190503	compost fuori specifica
190599	rifiuti non specificati altrimenti
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190801	residui di vagliatura
190802	rifiuti da dissabbiamento
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190904	carbone attivo esaurito
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite
191001	rifiuti di ferro e acciaio

191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
191201	carta e cartone
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208	prodotti tessili
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metalli
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	rifiuti biodegradabili
200202	terra e roccia
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200301	rifiuti urbani non differenziati

200302	rifiuti dei mercati
200303	residui della pulizia stradale
200306	rifiuti della pulizia delle fognature
200307	rifiuti ingombranti

ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani da trattare con l'impianto è di 50 tonnellate/ora fino a un massimo giornaliero di 1200 t/giorno, considerando 24 ore lavorative giornaliere, per una potenzialità massima di 396.000 Ton/anno;
2. l'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada, dandone comunicazione del modello e della targa a quest'Ufficio;
3. dalle operazioni di smaltimento D9 e D13 del Codice CER 200301 (tritovagliatura) devono scaturire flussi diversi di rifiuti: il sopravaglio o frazione secca con alto potere calorifico (sovvallo) e il sottovaglio, frazione umida;
4. dalle operazioni di recupero (R5) sui rifiuti inerti autorizzati dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
5. ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
6. la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
7. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
8. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
9. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
10. nel caso di trattamento di rifiuti inerti, l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo di contenimento delle emissioni diffuse. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono:
 - zona carico impianto (inizio impianto) zona frantumazione (dove avviene la frantumazione) – zona di scarico (termine della lavorazione);
11. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
12. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;

13. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
14. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
15. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti (ad esempio in aree di cantiere), o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., purchè funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
16. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
17. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
18. devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
19. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
20. alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana/Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
21. qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
22. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire mediante mezzi di adeguate dimensioni e capacità.

ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in tonn/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;

6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. piano operativo di sicurezza.

ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 6

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 7

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 11

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 12

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili. La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 13

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta EcoAmbiente Italia S.r.l., all'Albo nazionale gestori ambientali - Servizio Regionale presso la Camera di Commercio di Palermo, all' U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Siracusa, Prefettura di Siracusa, A.R.T.A-Servizio 1 - VAS/VIA, A.R.T.A- Servizio 2- Emissioni in atmosfera, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 14 LUG. 2017

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marcello Ascrato)

Il Dirigente ad interim

Servizio 7

(Ing. Giuseppe D'Agosta)



UFFICIO GENERALE

(Ing. Maurizio Pirillo)